



TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa

Richiedente (detentore del veicolo)



I veicoli di seguito elencati corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria „cisterna per il latte“ oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la menzione „può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte“.

Questi veicoli vengono **esclusivamente** utilizzati per i trasporti di latte alla rinfusa. Un diverso impiego dei veicoli corrisponde ad un'infrazione nel senso dell'articolo 20 capoverso 1 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ([LTTP; RS 641.81](#)) e comporta la revoca dell'agevolazione. Le modifiche d'impiego vanno notificate immediatamente a detta divisione.

Rimorchi / semirimorchi:

Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria «cisterna per il latte». Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi **decade** il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale.

N. di matricola	Targa di controllo	Genere di veicolo e forma di carrozzeria

Data	<input type="text"/>	Persona responsabile	<input type="text"/>
Persona di contatto	<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Per la direttiva e gli indirizzi vedi al tergo

Agevolazione autorizzata dal	<input type="text"/>	Incartamento	<input type="text"/>
Data	<input type="text"/>	Divisione Tasse sulla circolazione	<input type="text"/>

Direttiva «trasporti di latte alla rinfusa»

In base all'articolo 11 dell'Ordinanza AGA del 13.12.2018 sul traffico pesante ([OTTP, RS 641.811](#)) l'UDSC emana la seguente direttiva.

1 Basi legali

OTTP Articolo 10 capoverso 1 lettera b e articolo 11

LTTP Articolo 20 capoverso 1

2 Definizioni

2.1 Latte alla rinfusa

Per latte alla rinfusa s'intende:

- il latte non lavorato (latte crudo/latte intero)
- il latte lavorato semplicemente (p.es. mediante centrifugazione):
 - latte parzialmente scremato
 - latte magro
 - siero di latte
 - latticello
 - panna raccolta e panna industriale

Tutti questi prodotti possono anche essere pastorizzati, riscaldati a temperatura ultraalta e sterilizzati. È inoltre ammesso il latte di altri mammiferi.

Non è considerato latte alla rinfusa:

il latte ulteriormente lavorato o con aggiunte (p.es. zucchero, cacao, ecc.). Esso è assoggettato all'aliquota normale.

2.2 Veicoli cisterna per il trasporto di latte

Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «cisterna per il latte»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** ai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte»

3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all' UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente.

L' UDSC applica l'aliquota ridotta per principio a partire dalla data in cui l'impegno perviene all' UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, LU, NW,
OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU,
NE, SH, SZ, TI, VD, VS

Veicoli
stranieri

Per principio, la richiesta dev'essere
trasmessa elettronicamente

Per Posta:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Tasse sulla circolazione
Taubenstrasse 16, 3003 Berna